
PARTE SPECIALE L

**REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

Parte speciale L

REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La “parte speciale L” è dedicata alla trattazione dei reati in materia di criminalità organizzata così come individuati nell’art. 24 *ter* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere

Testo della norma del Codice Penale

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capisoggiaccioni alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’art. 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Autore del reato

L’illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da “Chiunque”.

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall’art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest’ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

Descrizione

Secondo l’impostazione tradizionale della Corte di cassazione, gli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere sono dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente

consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino).

Dalla definizione che precede si evince chiaramente come la finalizzazione del vincolo associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisca il cuore della fattispecie incriminatrice in esame, giustificandone vuoi la collocazione sistematica nell'ambito del titolo II, libro V del codice penale (“[d]elitti contro l'ordine pubblico”), vuoi l'oggettività giuridica.

Proprio in quest'ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all'attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati – fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva commissione di questi ultimi (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani; Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1988, Donato; Cass. pen., sez. I, 23 giugno 1988, Olivieri. Nel senso della ammissibilità anche di un programma maggiormente specifico, pur nella necessità di un concorrente fine ulteriore avente ad oggetto una serie indeterminata di delitti, si è espressa Cass. pen., sez. I, 21 agosto 1990, Ventura).

Ciò, sul presupposto che la lettera dell'art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, quand'anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non di meno un pericolo per l'ordine pubblico (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1997, Ciampà).

Su questo sfondo, la Corte di cassazione sottolinea l'impossibilità di desumere la responsabilità relativa ai singoli reati – fine dalla mera partecipazione all'associazione (Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1998, Nikolic), occorrendo all'uopo la prova di una effettiva partecipazione (morale o materiale) al fatto, alla stregua dei tradizionali criteri dettati in tema di accertamento della responsabilità penale (Cass. pen., sez. I, 1° aprile 1992, Bruno. Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, tuttavia, postula la sufficienza del mero consenso anche tacito).

Da quanto precede discende che è a partire da detti assiomi di fondo che occorre trarre le mosse laddove si intenda individuare il criterio distintivo tra il delitto in esame e il concorso di persone nel reato continuato. Criterio distintivo che la Suprema Corte ha tradizionalmente individuato nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo. Così, se per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso per la commissione di una serie non determinata di delitti – ciò che dà vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli) –, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre invece che l'accordo intervenga in via occasionale, per la realizzazione di uno o più reati specificamente predeterminati (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1999, Boldrini; Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1999, Stolder; Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 1998, Pastori; Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello; Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro; Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1993, Ambrosino; Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1991, Niccolai).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'associazione si sostanzi in un organismo formale, che trae origine da un regolare atto costitutivo, essendo all'uopo sufficiente la predisposizione – anche rudimentale (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo) – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 1998, Pareglio). In quest'ottica, l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta anche per *facta concludentia* (insegna Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 1987, Gravosio, che a venire qui in rilievo possono essere parametri di valutazione quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari, etc.).

Dal punto di vista strutturale, occorre premettere che la rilevanza penale delle condotte passate in rassegna dall'art. 416 c.p. è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: l'effettiva formazione dell'associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale comune di tutte le condotte qualificate.

Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca – rispetto alla costituzione, promozione ed organizzazione - l'ipotesi di compartecipazione minore all'ente associativo. Secondo l'interpretazione tradizionale, la condotta di partecipazione è condotta a forma libera, posto che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1986, Scala).

Sovente, in giurisprudenza, si registra la tendenza a ridurre la sfera della partecipazione ad un atteggiamento di mera adesione psicologica all'ente associativo, sia pure caratterizzata dallo svolgimento di una qualche attività ad opera del compartecipe. Tale indirizzo esegetico appare censurabile, siccome "non rispettoso" dei principi di materialità e offensività del reato. In quest'ottica, maggiormente tassativa sembra l'opinione secondo la quale, affinché si possa parlare di partecipazione, occorre che sia accertato (almeno) l'espletamento di attività materiali finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione o al perseguimento degli scopi associativi (Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli; Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1988, Agostani).

Se promotore è colui che, facendosi iniziatore dell'associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso, la condotta di costituzione viene in rilievo ogni qual volta il soggetto attivo determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente associativo.

Secondo Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, De Tommasi, è organizzatore dell'associazione colui il quale coordina l'attività dei singoli associati per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Secondo l'insegnamento tradizionale, il reato è punito a titolo di dolo specifico, sostanziandosi nella coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita dell'associazione (Cass. pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan). Ciascuno dei compartecipi, oltre a mirare alla realizzazione di più delitti, deve essere a conoscenza del fatto che altri due soggetti perseguono la medesima finalità.

Non è, invece, necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati (Cass. pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan).

Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune. A detto criterio generale soccorre quello sussidiario (e presuntivo) del luogo del primo reato commesso o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società – apicale o dipendente – si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.
- La Società partecipa in modo consapevole al sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario in favore degli associati.
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando, quale consulente finanziario, con autonomia funzionale e con potere di coordinamento dell'attività degli altri associati.
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario e, in particolare, quale "esperto" del riciclaggio degli ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, in particolare:
 - reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
 - reati di bancarotta fraudolenta, attraverso ad esempio, la ricezione di pagamenti da parte del fallito o del fallendo, a danno di altri creditori ugualmente legittimati;
 - reato di ricorso abusivo al credito, ad esempio dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza di un cliente nei confronti di un ente creditizio.
- La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato - fine, tra quelli posti in essere dai sodali, agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in seno al quale il

ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione per delinquere.

2. Le “attività sensibili” in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, l' area di attività ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:

- Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere)